



Prot.n 3218/VII.2

Salerno li 13/9/2018

Al DSGA  
Al personale di segreteria  
Incaricato delle nomine  
Ai docenti e al personale ATA supplenti annuali  
Agli stakeholders  
ALBO PRETORIO  
Sito  
Atti

Oggetto: norme dettate dal D.Lg 39 pubblicato sulla GU del 22/3/14

Si ricorda che, sulla base della legge in oggetto, a partire dal 7 aprile 2014, tutti coloro che lavorano a contatto con soggetti minori (inclusi, quindi, i docenti) devono essere in regola con le nuove norme che prevedono che i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del TU 331/02 al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il decreto, che attua una direttiva europea, intende rafforzare le misure di contrasto e di prevenzione rispetto ai reati connessi con la pedofilia. Gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato "certificato penale del casellario giudiziale che per le pubbliche amministrazioni sarà rilasciato ai sensi dell'articolo 39 del T.U".

Si ricorda che, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall'interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all'art. 46 D.P.R. Cit.).

Con la presente, in considerazione del fatto che il certificato in questione è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all'atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status, si invitano le SL – nell'ambito della propria funzione -ad essere particolarmente attente per quanto riguarda

Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino



Via N. Buonservizi, 21 – 84135 Salerno  
CM SAIC89100P – CF 95109590653  
tel. 089 271412 – fax 089 482935  
email: [saic89100p@istruzione.it](mailto:saic89100p@istruzione.it)  
posta certificata: [saic89100p@pec.istruzione.it](mailto:saic89100p@pec.istruzione.it)  
[www.icsantommaso.gov.it](http://www.icsantommaso.gov.it)

la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l'obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l'aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati.

In attesa dei certificati, che andranno richiesti di volta in volta per il personale summenzionato, si sollecita il personale di segreteria, sotto la propria responsabilità, ad attuare le richieste di certificazione ogni volta che sia necessario e ad acquisire le autocertificazioni necessarie. Qualora il supplente abbia presentato altrove la certificazione sarà necessario effettuare i dovuti controlli.

Si ricorda che la certificazione va chiesta anche per gli esperti esterni e per tutti coloro con i quali la scuola stipuli un contratto di lavoro.

Relativamente al personale docente e ata supplente annuale o temporaneo in servizio presso questo istituto, si invita a presentare immediatamente in segreteria autocertificazione in merito.

Gli interessati, ove non volessero fornire il consenso, saranno tenuti a comunicarlo alla segreteria, con assunzione al protocollo, entro 7 giorni dalla data odierna. Per tutti gli incarichi successivi alla presente nota, la comunicazione andrà fornita al momento in cui si instaurerà il rapporto con la scuola.

In mancanza il consenso si intenderà fornito

**F.to Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Annalisa Frigenti**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. vo 39/1993)